

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 81/CDN (2013/2014)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice **Presidente**; dal Dott. Pietro Abbritti, dall'Avv. Franco Matera, dal Dott. Roberto Proietti, dall'Avv. Angelo Venturini **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 21 maggio 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(317) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIAMPIERO ROMANO (calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, attualmente svincolato) - (nota n. 5584/202 pf11-12 GR/mg del 3.3.2014).

La Commissione disciplinare nazionale, sulla richiesta in via subordinata della Procura federale, di integrazione probatoria mediante acquisizione dell'eventuale comunicazione del lodo arbitrale all'interessato, da parte della segreteria del Collegio arbitrale; ritenuta la necessità ai fini del decidere di acquisire prova dell'avvenuta comunicazione; accoglie la richiesta e dispone il supplemento istruttorio a cura della Procura federale. Dispone altresì il rinvio del procedimento a data da destinarsi.

(319) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO DI BARI (all'epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Como Srl), GIULIANO CANAL (Presidente della Società FCD Rhodense già FC Rhodense), Società CALCIO COMO Srl, Società FCD RHODENSE già FC Rhodense - (nota n. 5644/1601 pf10-11 GR/mg del 4.3.2014).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti, ascoltati nella riunione odierna:

il rappresentante della Procura federale, Dottor Chiné, che ha insistito per l'accoglimento del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

per Di Bari Antonio, mesi 3 (tre) di inibizione;

per Canal Giuliano, mesi 3 (tre) di inibizione;

per la Società Calcio Como Srl, ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00);

per la FCD Rhodense, ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

Nessuno é comparso per le parti deferite.

osserva quanta segue.

Il deferimento

Con atto del 4 aprile 2014 (5644/1601 pf 10 11 GR/mg), la Procura federale ha deferito i soggetti di cui in appresso, per rispondere (testualmente):

- Di Bari Antonio, *“per la violazione dell’art.1, comma 1, del CGS e degli artt. 95, comma 6 bis, comma 3, delle NOIF per aver omesso di utilizzare gli appositi moduli previsti dalla normativa federale al fine del trasferimento del calciatore Lillo Salvatore dalla Società Rhodense al calcio Como, ed aver invero utilizzato una scrittura privata, altresì non depositata, pertanto nulla ed inefficace, contenente una pattuizione difforme da quella riportata dal modulo di Variazione di tesseramento, ovvero in partecipazione anziché a titolo gratuito e definitivo come indicato in quest’ultimo”*,
- Canal Giuliano, *“per la violazione dell’art.1, comma 1, del CGS e degli artt. 95, comma 6, e 102 bis, comma 3, delle NOIF per aver omesso di utilizzare gli appositi moduli previsti dalla normativa federale al fine del trasferimento del calciatore Lillo Salvatore dalla Società Rhodense al Calcio Como, ed aver invero utilizzato una scrittura privata, altresì non depositata, pertanto nulla ed inefficace, contenente una pattuizione difforme da quella riportata dal modulo di Variazione di tesseramento, ovvero di partecipazione anziché a titolo gratuito e definitivo come indicato in quest’ultimo”*,
- Calcio Como Srl, *“a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al proprio Presidente”*,
- FCD Rhodense, *“all’epoca dei fatti FC Rhodense (matr. 8968), a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al proprio Presidente”*.

Il fatto

Sulla scorta dei documenti versati agli atti, è emerso che in data 4.12.2010 la FCD Rhodense adiva la Commissione vertenze economiche al fine di conseguire il pagamento, da parte del Calcio Como, del corrispettivo a suo tempo pattuito per il trasferimento in compartecipazione del calciatore Lillo Salvatore, versando agli atti una scrittura privata redatta e sottoscritta in data 20.07.2010 su carta intestata della Calcio Como, ove era formalizzata la cessione del predetto calciatore a titolo di partecipazione al 50% dalla Rhodense alla Calcio Como, dietro riconoscimento di € 5.000,00, da corrispondere quanto ad € 2.500,00, alla firma del tesseramento, e quanto ad € 2.500,00, in sede di eventuale riscatto al termine della stagione sportiva 2008/2009.

La Commissione vertenze economiche rilevava che la richiamata scrittura:

- non era stata redatta sul prescritto modulo federale (art. 95, comma 4, NOIF);
- non riportava la sottoscrizione del calciatore Lillo Salvatore (art. 102 bis, comma 3 b) NOIF);
- non risultava essere stata depositata presso la Lega competente (art. 102 bis, comma 3 d) NOIF).

Accertava, inoltre, che il prefato atleta risultava essere stato trasferito a titolo gratuito e definitivo dalla Rhodense alla Calcio Como, con variazione di tesseramento del 28.08.2010 sul modulo n.10465, regolarmente depositato presso la Lega Nazionale Calcio Professionistico, laddove non risultava depositata altra scrittura, per cui la Commissione respingeva il reclamo (C.U. n.16/D del 21.01.2011) e trasmetteva in data 4.3.2011 gli atti alla Procura federale, per il seguito di competenza.

I motivi della decisione

Il deferimento appare fondato e va accolto, in quanto li documenti agli atti e l'istruttoria svolta in proposito costituiscono certi elementi probatori che confermano, senza ombra di dubbio, il fatto in scrutinio e le violazioni contestate.

Rileva anche annotare che i deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una realtà diversa.

In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che ai sensi dell'art. 16, comma 1, del CGS, gli *“Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva”*.

Attesa la natura e la gravità dell'illecito accertato e valutati gli elementi di riferimento, appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni:

- Di Bari Antonio, mesi 3 (tre) di inibizione;
- Canal Giuliano, mesi 3 (tre) di inibizione;
- Calcio Como Srl, ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00);
- FCD Rhodense, ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

(324) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO CIAFARDONI (calciatore tesserato per la Società ASD Città di Giulianova 1924), ALBERTO SEBASTIANI (dirigente della Società ASD Città di Giulianova 1924), Società ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 - (nota n. 5789/558 pf13-14 AA/ac del 9.4.2014).

Il deferimento

La Procura federale della FIGC, con nota prot. 5789/558pf13-14 AA/ac del 9 aprile 2014, ha deferito dinanzi a questa Commissione disciplinare nazionale, Angelo Ciafardoni (calciatore della Società ASD Città di Giulianova 1924), Alberto Sebastiani (dirigente della Società ASD Città Di Giulianova 1924) e la Società ASD Città Di Giulianova 1924, per rispondere, rispettivamente:

- Angelo Ciafardoni, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 22, commi 2 e 3, del CGS, in relazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato nella corrente stagione sportiva alla gara del 23/11/2013 Sulmona Calcio 1921 c/ ASD Città Di Giulianova 1924 valevole per il Campionato Juniores Nazionali - Girone M, malgrado fosse squalificato;
- Alberto Sebastiani, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 22, commi 2 e 3, del CGS, in relazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta della gara del 23/11/2013 Sulmona Calcio 1921 c/ ASD Città Di Giulianova 1924 valevole per il Campionato Juniores Nazionali - Girone M, in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alla partita sotto la responsabilità delle Società di appartenenza, giuste le norme vigenti, malgrado il calciatore Angelo Ciafardoni non ne avesse titolo perché squalificato;
- la Società ASD Città Di Giulianova 1924, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, per la violazione ascritta ai propri tesserati ed ai soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CGS.

Con memoria del 16 maggio 2014, ASD Città di Giulianova 1924, in persona del Presidente, Ferdinando Perletta, in relazione ai fatti oggetto del procedimento disciplinare, ha rappresentato che: - il calciatore Ciafardoni Angelo ha disputato la gara del Campionato Nazionale Juniores (Girone M 8^a giornata) Giulianova c/ Manfredonia, durante la quale è stato ammonito; - conseguentemente, in 13 novembre 2013, è stato pubblicato il C.U. n.29 del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale (Campionato Juniores) con il quale al calciatore è stata comminata una squalifica per recidiva in ammonizione IV INFR; - il 16 novembre 2013 era in programma la gara Ascoli / Giulianova del Campionato Nazionale Juniores (Girone M 9^a giornata), alla quale il calciatore non ha preso parte su indicazione della segreteria della Società, la quale, applicando l'articolo 22, co. 4, CGS, (il quale stabilisce che *"le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica e non sono state successivamente annullate..."*), aveva segnalato che il Ciafardoni era tenuto a scontare la squalifica in quella gara, trattandosi di un incontro che avrebbe avuto effetto sulla classifica ufficiale; - quindi, il 23 novembre 2013, il giocatore ha partecipato alla gara Sulmona / Giulianova del Campionato Nazionale Juniores (Girone M 10^a giornata), avendo egli già scontato la squalifica in occasione della precedente gara contro l'Ascoli; - lo stesso è avvenuto il 30 novembre 2013, quando si è disputata la gara Giulianova / San Severo del Campionato Nazionale Juniores (Girone M 11^a giornata); - la Società USD San Severo, però, ha proposto ricorso al Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale, ritenendo irregolare la posizione del calciatore Angelo Ciafardoni, affermando che lo stesso aveva disputato la gara del 30 novembre 2013 quando era ancora in regime di squalifica, in quanto la squalifica non era stata scontata in occasione della gara contro l'Ascoli, squadra considerata 'fuori classifica'; - il 9 gennaio 2014, il Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale (Campionato Juniores) ha respinto il reclamo avanzato dalla USD San Severo, il quale, però, ha proposto un ricorso avverso tale decisione, accolto dalla Corte di Giustizia Federate in data 31 gennaio 2014. Ciò premesso, con la medesima memoria del 16 maggio 2014, ASD Città di Giulianova 1924 ha affermato che il deferimento in esame scaturisce dalla citata decisione della Corte di Giustizia Federale del 31 gennaio 2014, la quale si è uniformata ad un precedente dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva (n.12 del 2011) che ha fornito una interpretazione 'novativa' dell'art. 22, comma 4, CGS. In sostanza, il calciatore Angelo Ciafardoni, quando non è sceso in campo nella gara contro l'Ascoli del 16 novembre 2013, lo ha fatto con cognizione di causa, al fine di scontare la squalifica, così come ha partecipato all'incontro con il Sulmona ritenendo di aver già scontato la squalifica. Conseguentemente, non può ritenersi caratterizzato da imprudenza o negligenza il comportamento di Sebastiani Alberto che, in qualità di dirigente del Giulianova, ha firmato la distinta della gara con il Sulmona nella quale era inserito il Ciafardoni. Né, infine, risulta dovuto ad imperizia il fatto che la ASD Città di Giulianova 1924 abbia permesso tutto ciò sulla base di una interpretazione dell'art. 22, co. 4, CGS, che lo stesso Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale aveva ritenuto corretta.

Il dibattito

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: 1 (una) giornata di squalifica per il Sig.

Ciafardoni; 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Sebastiani; e ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) per la Società ASD Città di Giulianova 1924.

Per le parti deferite, nessuno é comparso.

I motivi della decisione

Questa Commissione rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emerge che il calciatore Angelo Ciafardoni ha partecipato alla gara del 23/11/2013 disputata dal Sulmona Calcio 1921 contro Città Di Giulianova 1924, valevole per il Campionato Juniores Nazionali - Girone M, malgrado non avesse titolo a partecipare all'incontro in quanto squalificato.

Infatti, come emerge dal C.U. n. 191/CGF del 31/01/2014, è stato accolto il ricorso proposto da USD San Severo e disposta la perdita della gara giocata contro di essa in data 30/11/2013 da parte del ASD Città Di Giulianova con il punteggio di 0-3, per aver impiegato il citato calciatore nella gara indicata nonostante fosse stato squalificato (cfr. C.U. n. 29 del 13/11/2013 del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale).

A conferma della repressibilità della condotta descritta, va considerata la distinta relativa alla gara Sulmona Calcio 1921 / ASD Città Di Giulianova 1924 del 23/11/2013, nella quale risulta indicato il nominativo del calciatore Angelo Ciafardoni distinto con il n. 4 e il ruolo di capitano della squadra.

Tale distinta di gara reca la dichiarazione di regolare tesseramento dei giocatori impiegati e della loro partecipazione alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, firmata, ai sensi dell'art. 61 delle NOIF, da Alberto Sebastiani, qualificatosi dirigente accompagnatore della ASD Città Di Giulianova 1924.

Le descritte condotta integrano gli estremi delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 22, commi 2 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva, ascrivibili ai citati Angelo Ciafardoni e Alberto Sebastiani, rispettivamente, calciatore e dirigente (all'epoca dei fatti) della ASD Città Di Giulianova 1924.

Da tali condotte consegue, inoltre, la responsabilità oggettiva della Società ASD Città Di Giulianova 1924, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, in relazione all'operato dei propri tesserati o, comunque, dei soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'ad. 1, comma 5, del CGS.

Per quanto concerne le considerazioni e le richieste espresse da ASD Città di Giulianova 1924 con memoria del 16 maggio 2014, deve ritenersi che le stesse possano rilevare (e, quindi, se ne tiene conto) ai fini della commisurazione delle sanzioni da irrogare, ma non anche in relazione alle responsabilità dei soggetti deferiti, avuto riguardo all'interpretazione che dell'art. 22, comma 4, CGS, ha fornito la Corte di Giustizia Federate in data 31 gennaio 2014, uniformandosi ad una decisione (n. 12) dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva che, risalendo al 2011, non può ritenersi innovativa.

In conclusione, gli addebiti contestati dalla Procura federale risultano provati e, di conseguenza, vanno sanzionate le condotte ascrivibili a Angelo Ciafardoni e a Alberto Sebastiani, oltre alle responsabilità della Società ASD Città Di Giulianova 1924.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura federale, accertate le responsabilità come emergenti dall'atto di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie i deferimenti e delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- per Angelo Ciafardoni, 1 (una) giornata di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali.
- per Alberto Sebastiani, 1 (uno) mese di inibizione;
- per la Società ASD Città Di Giulianova 1924, € 500,00 (€ cinquecento/00) di ammenda.

(323) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE GIUSEPPE PELUSI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Foggia Calcio Srl), Società FOGGIA CALCIO Srl - (nota n. 5711/695 pf13-14 SP/blp del 7.3.2014).

Il Deferimento

La Procura federale della FIGC, con nota prot. 5711/695pf13-14/SP/blp del 7 aprile 2014, ha deferito dinanzi a questa Commissione disciplinare nazionale, Pelusi Davide Giuseppe (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro-tempore della Società Foggia Calcio Srl) e la Società Foggia Calcio Srl, per rispondere, rispettivamente:

- Pelusi Davide Giuseppe, della violazione di cui all'articolo 80 delle NOIF in relazione agli articoli 1, comma 1, del CGS e 19 dello statuto della F.I.G.C., per aver ostacolato l'attività di verifica della Co.Vi.So.C. in sede di visita ispettiva occorsa nella stagione sportiva 2011/2012;
- la Società Foggia Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, in relazione alla condotta ascritta al proprio Legale rappresentante pro-tempore.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Davide Giuseppe Pelusi e la Società Foggia Calcio Srl, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Davide Giuseppe Pelusi e la Società Foggia Calcio Srl, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Davide Giuseppe Pelusi, sanzione dell'inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società Foggia Calcio Srl, sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 20 (venti) per il Sig. Davide Giuseppe Pelusi;
- ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società Foggia Calcio Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(325) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO VISENTINI (Legale rappresentante della Società AC Delta Porto Tolle Srl), Società AC DELTA PORTO TOLLE Srl - (nota n. 5848/408 pf13-14 AM/pp dell'11.4.2014).

Il Deferimento

Con atto dell' 11 aprile 2014 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione:

- Francesco Visentini (all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Società AC Delta Porto Tolle Srl) per violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS, in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 1 lett. b) e c) per l'inosservanza degli impegni, assunti con apposita dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2013/2014 di partecipazione ai campionati nazionali allievi e nazionali giovanissimi e di partecipazione ai campionati e/o ai tornei ufficiali esordienti e pulcini.
- AC Delta Porto Tolle Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare a seguito della segnalazione della Commissione criteri sportivi ed organizzativi in data 17 dicembre 2013 sulla inosservanza da parte della predetta Società degli obblighi di: - partecipazione ai campionati nazionali allievi e nazionali giovanissimi; - e partecipazione ai campionati e/o ai tornei ufficiali esordienti e pulcini.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 40 (quaranta) per Francesco Visentini;
- ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00) per la Società AC Delta Porto Tolle Srl.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

I motivi della decisione

Dalla nota in atti della Commissione criteri sportivi ed organizzativi del 17 dicembre 2013 risulta effettivamente che la Società deferita non ha osservato gli obblighi di partecipazione ai campionati nazionali allievi e nazionali giovanissimi e di partecipazione ai campionati e/o ai tornei ufficiali esordienti e pulcini.

I predetti obblighi sono stati espressamente assunti dalla Società in sede di rilascio della licenza nazionale 2013/2014, con dichiarazione parimenti in atti.

L'inosservanza dei predetti obblighi, previsti dal Titolo III del Comunicato Ufficiale n. 168/A del 7 maggio 2013, punto 1), lettere b) e c), comporta per ciascuna violazione una sanzione non inferiore ad euro 20.000.

La violazione è ascrivibile al Sig. Francesco Visentini per la sua qualità di responsabile Legale della Società deferita.

Dalla responsabilità del Legale rappresentante discende, inoltre, anche la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, della stessa Società.

Il dispositivo

Per quanto sopra la Commissione disciplinare nazionale infigge le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Francesco Visentini, la sanzione dell'inibizione di giorni 40 (quaranta);
- per la Società AC Delta Porto Tolle Srl la sanzione dell'ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00).

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

”

Publicato in Roma il 21 maggio 2014.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete